

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Affidamento del Servizio di rimozione e custodia dei veicoli in sosta vietata, sottoposti a sequestro, fermo, rinvenuti in seguito a furto, incidentati, nonché rimossi o spostati per disposizioni di legge, motivi di ordine pubblico o pubblica necessità, calamità ed interventi manutentivi.

Codice CPV: 50118100-6 - Servizi di soccorso e di rimozione veicoli

ART.1

PARTI CONTRAENTI , AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITA'

1. Il presente capitolato definisce le regole cui devono attenersi le parti interessate: l'Unione Tresinaro Secchia e la ditta di soccorso stradale concessionaria del servizio di cui al successivo art. 2.
2. Gli interventi attivati dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale per l'espletamento dei compiti d'istituto, si svolgono di norma sul territorio dell'Unione Tresinaro Secchia e, in caso di flagranza di illecito penale o amministrativo, anche fuori di esso.
3. Le regole di cui al comma 1 sono finalizzate a predeterminare i costi del servizio, la qualità e la trasparenza a garanzia del cittadino interessato e, con l'individuazione formale della ditta affidataria, a fornire al Corpo un riferimento operativo che implichi per la ditta l'obbligo della prestazione su richiesta e per il Corpo di Polizia Locale l'obbligo di avvalersi della ditta affidataria.

ART. 2

SPECIFICAZIONE DEL SERVIZIO

1. Le attività di cui al presente capitolato comprendono i seguenti interventi quando richiesti dal Corpo di Polizia Locale dell'Unione Tresinaro Secchia nello svolgimento dei propri compiti d'istituto, ovvero disposti dall'Autorità competente:
 - a) Intervento di rimozione, traino e custodia di veicoli lasciati in sosta vietata:
 - a1.) Con previsione normativa della conseguente applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione forzata ai sensi degli artt. 159 e 215 del C.d.S. (D.lgs. 30.04.1992 n. 285) e relative norme del Regolamento C.d.S. (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
 - a2.) quando gli stessi, per il loro stato o altro fondato motivo, si possa ritenere siano stati abbandonati.
 - b) Rimozione, traino ed eventuale custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo e/o giudiziario;
 - c) Rimozione, traino ed eventuale custodia di veicoli sottoposti a fermo amministrativo;
 - d) Rimozione, traino ed eventuale custodia di veicoli coinvolti in incidenti stradali, quando il conducente e/o proprietario, o chi per essi, non provveda al ritiro o ne sia impossibilitato;
 - e) Rimozione, traino ed eventuale custodia di veicoli rinvenuti in seguito a furto o di sospetta provenienza furtiva, quando il proprietario e/o denunciante, o chi per essi, non provveda o ne sia impossibilitato al ritiro;
 - f) Rimozione o spostamento di veicoli, a richiesta del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, per motivi di ordine pubblico o pubblica necessità, nonché di interesse pubblico, per casi contingibili ed urgenti, manifestazioni, calamità, avvenimenti, attività manutentive sul suolo, sottosuolo e similari, che comportino interventi indifferibili, anche con spesa a carico dell'Amministrazione;
 - g) Altri tipi d'interventi d'istituto non ricompresi nelle lettere precedenti;
2. Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale si avvarrà della ditta affidataria del servizio, anche nei casi in cui gli interventi sopra elencati siano posti a carico dell'Erario in quanto, in mancanza di una specifica regolamentazione, lo stesso è chiamato comunque

ad intervenire. In tal caso il Comando di Polizia Locale ne darà comunicazione all'Autorità competente per la liquidazione e il pagamento delle spese sostenute, fermo restando che il Comando di Polizia Locale dell'Unione Tresinaro Secchia, in siffatta ipotesi, resterà estraneo a tutti gli effetti a qualsivoglia rapporto e/o pretesa e/o contenzioso sorgente in dipendenza dell'intervento così richiesto e disposto.

ART. 3

OSSERVANZA DELLA NORMATIVA IN MATERIA

1. La ditta concessionaria del servizio di cui al presente capitolato è obbligata a rispettare la normativa in materia, relativa sia a questioni tecniche, amministrative, assicurative, sociali, fiscali, oltre alle disposizioni del presente capitolato.
2. L'attività si svolge, in particolare, ai fini dell'applicazione delle procedure vigenti previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689, dal D.P.R. 29.07.1982, n. 571, dal D.M. 22.10.1999, n. 460, dal D.lgs. 24.06.2003, n. 209, dal D.lgs 30.04.1992, n. 285 e dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e loro ss.mm.ii. dal D. lgs 152/06 e da ogni altra norma applicabile.

ART. 4

REQUISITI DELLA DITTA.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO.

LUOGO DI DEPOSITO.

1. Il servizio oggetto del presente capitolato può essere affidato unicamente a ditte, che svolgono l'attività di soccorso stradale, che dispongono di veicoli con le caratteristiche definite dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, con particolare riferimento agli art. 12 e 354 di quest'ultimo Regolamento.
2. I veicoli adibiti al servizio, oltre a possedere le caratteristiche previste dalle norme regolamentari di cui sopra, dovranno:
 - a) Essere dotati di apparecchiatura mobile idonea a ricevere tempestivamente eventuali comunicazioni telefoniche del Corpo Intercomunale di Polizia Locale per richieste di interventi;
 - b) Riportare sulla carrozzeria la ragione sociale della ditta;
 - c) Essere dotati di apparecchiatura segnaletica, anche luminosa, atta a tutelare l'incolumità del personale operante, in qualsiasi condizione di tempo e luogo;
 - d) Essere muniti di contenitore con materiale sabbioso o altro idoneo, nonché d'idonea attrezzatura per effettuare un primo intervento sul manto stradale quando ciò si renda necessario, in particolare per interventi a seguito di sinistri stradali;
 - e) Essere muniti di dispositivo atto ad illuminare la zona di operazione in caso d'interventi in ore serali o notturne.
 - f) Essere in grado di effettuare la rimozione in luoghi stretti, ovvero avere la possibilità di accedere a zone particolari quali mercati e/o centri storici;
3. La ditta affidataria, per la custodia dei veicoli, dovrà disporre di aree coperte (in via principale) ed eventualmente all'aperto, ubicate ad una distanza non superiore a 15 km dalla sede dell'Unione Tresinaro Secchia, Corso Vallisneri n. 6, Scandiano (RE), le quali dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia, specie per quanto attiene la

prevenzione incendi, di proprietà o in locazione alla ditta stessa. L'eventuale contratto di locazione o altro titolo di disponibilità dovrà avere una durata almeno pari all'affidamento del servizio.

4. La ditta affidataria dovrà essere inserita nell'elenco delle ditte autorizzate alla custodia veicoli sequestrati, approvato con apposito provvedimento della Prefettura di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 8 comma 2 D.P.R. 29.07.1982 n. 571 e dell'art. 394 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento C.d.S.).

La depositaria deve essere autorizzata custode acquirente di cui all'art. 214 bis del Codice della Strada.

ART. 5

LUOGO DI ESECUZIONE

Territorio dell'Unione Tresinaro Secchia.

ART. 6

DURATA DELLA CONCESSIONE E STIPULA

1. Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 4 del presente capitolato, la durata della concessione del servizio ai sensi dell'art. 354 c. 1 del Regolamento di attuazione del C.d.S., è stabilita in anni due decorrenti dalla data di stipula del relativo contratto o dalla consegna del servizio se disposta prima e nelle more della stipula del contratto, rinnovabile di un ulteriore periodo di anni due in forma espressa su decisione dell'Amministrazione dell'Unione, salvo che la Ditta non comunichi almeno sei mesi prima della scadenza della concessione l'indisponibilità al rinnovo.

2. Ai sensi dell'art. 178 c. 5 del D.Lgs n. 36/2023, il contratto di concessione non è prorogabile.

3. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

4. E' facoltà della Amministrazione esercitare in qualsiasi momento nel corso della esecuzione delle prestazioni contrattuali il recesso contrattuale senza indennizzo ex art.1373 cod. civ.

ART. 7

IMPORTO DELLA CONCESSIONE

1. Il valore complessivo della gara per il servizio di concessione viene stimato, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs n. 36/2023, in € 40.992,00 (IVA esclusa), comprensivo di rinnovo.

2. Si specifica che il suddetto importo corrisponde alla previsione stimata, calcolata sulla base delle tariffe relative alle rimozioni, agganci e chiamate ex D.M. n. 401/1998, annualmente aggiornate con gli indici ISTAT, nonché relative al deposito veicoli, moltiplicate per il numero di rimozioni, agganci e chiamate effettuate nel biennio gennaio 2021- gennaio 2023 e dà origine unicamente ad un obbligo del fornitore di accettare l'esecuzione della concessione.

3. Tale valore non impegna in alcun modo l'Ente concedente e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio di impresa inerente la gestione del servizio ad eccezione dei casi in cui ricorrano le situazioni di cui all'art. 11 DPR 571/1982 le cui spese sono anticipate dall'Amministrazione.

4. Non sono rilevabili rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto per i quali sia necessario redigere il DUVRI e che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero, in quanto trattasi di servizio per il quale non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per interno tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio

5. La remunerazione del concessionario consiste nell'introito delle tariffe previste ed applicate ai proprietari e/o soggetti aventi la disponibilità dei veicoli rimossi o da rimuovere.

ART. 8

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

L'Aggiudicatario, per tutto il periodo di vigenza del contratto deve risultare in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 94 del medesimo Decreto, dei sottoelencati requisiti di idoneità professionale, tecnici e funzionali, nonché di:

1. iscrizione nel registro della CCIAA territorialmente competente, per il settore merceologico inerente l'attività oggetto della concessione;

2. Inserimento nell'elenco delle ditte autorizzate alla custodia dei veicoli sequestrati, approvato con apposito decreto della Prefettura di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 8 comma 2 D.P.R. 27.02.1982 e dell'art. 394 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento C.d.S.).

3. deve assicurare la seguente organizzazione minima, per tutta la durata del servizio:

a) disponibilità esclusiva di un luogo di deposito per il ricovero dei veicoli rimossi in base al presente capitolato, che meglio risponda ai requisiti per la custodia dei veicoli in esso ricoverati. Detto luogo di deposito, oltre ad eventuali aree scoperte, dovrà avere una superficie coperta per il ricovero dei veicoli soggetti a deterioramento in conseguenza delle intemperie e dovrà essere situato nel raggio di 15 Km dalla sede dell'Unione Tresinaro Secchia, Corso Vallisneri 6, Scandiano (RE);

b) disponibilità esclusiva di almeno due carri attrezzi, contemporaneamente utilizzabili e con le caratteristiche previste dalla normativa vigente e dall'art. 4 del presente regolamento;

c) I veicoli dovranno essere equipaggiati con personale qualificato, abilitato alla guida, esperto in ogni operazione connessa al servizio di cui trattasi, tecnicamente e fisicamente idoneo a svolgere le operazioni oggetto del presente capitolato;

d) avere nella propria sede, almeno un'apparecchiatura telefonica, un'apparecchiatura telefax ed un indirizzo di posta elettronica;

- e) cittadinanza italiana o di altro Stato membro Unione Europea;
 - f) età non inferiore ad anni 21;
 - g) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
 - h) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore ad anni due;
 - h) non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;
 - i) non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
 - l) non aver commesso violazioni di norme inerenti ai doveri di custodia del materiale sottoposto a sequestro, confisca od altro;
4. Requisiti di ordine generale (ex art. 94,95 e 98 del D. Lgs. 36/2023);
 5. Requisiti di idoneità professionale (art. 100 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023);
 6. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 100 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023);
 7. Garantire l'impiego di personale specializzato nel settore e in numero adeguato, in possesso della patente di guida e delle ulteriori abilitazioni previste dalla vigente normativa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, sicurezza sul lavoro prevenzione degli infortuni per il personale dipendente, rispettando il CCNL della categoria di appartenenza e gli eventuali accordi collettivi territoriali e aziendali, ferma restando l'applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore);
 8. Assumere la veste giuridica di custode in qualità di responsabile del deposito, ai sensi dell'art. 397 del Regolamento;
 9. Farsi carico di tutti gli oneri fiscali e d'imposta inerenti il servizio e la stipula del contratto di cui al presente capitolato, significando che per l'esecuzione di tale servizio nessun onere risulta a carico del bilancio comunale;
 10. La ditta si impegna ed espletare il servizio in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia;
 11. Dichiarare a tal fine di esonerare totalmente l'Unione Tresinaro Secchia da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
 12. La ditta assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a persone o a cose sia dell'Unione Tresinaro Secchia, sia dei Comuni aderenti che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell'esecuzione della fornitura;
 13. L'Unione Tresinaro Secchia è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'Affidatario o che dovessero essere arrecati a terzi dal personale stesso nell'esecuzione della fornitura;
 14. L'affidatario si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore, l'affidatario si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri

assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima;

15. il servizio dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e l'appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

In particolare l'appaltatore dovrà adottare ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti la consegna della fornitura.

16. In sede di offerta la Ditta dovrà, inoltre, fornire un Piano Economico Finanziario asseverato atto a dimostrare la sostenibilità dell'offerta stessa.

ART. 9 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1. Il personale che equipaggia il veicolo deve essere dipendente ed amministrato dalla ditta affidataria del servizio ed essere in regola con le prescrizioni previdenziali, assicurative e similari. Gli oneri conseguenti sono ad esclusivo carico della ditta stessa, la quale s'impegna, altresì ad osservare tutte le norme antinfortunistiche.

ART. 10 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Gli equipaggi degli autoveicoli adibiti al servizio sono obbligati ad eseguire prontamente tutte le disposizioni che, ai fini della disciplina del traffico o per incombenza relativa al servizio in oggetto, potranno essere impartite dal personale appartenente al Corpo Intercomunale di Polizia Locale Unione Tresinaro Secchia.

2. Il personale di cui al comma precedente, deve essere munito con capi tecnici adeguati al servizio da svolgere e dotato del materiale antinfortunistico (D.P.I.), previsto dalla vigente normativa, da indossare nei casi previsti. Lo stesso dovrà essere costantemente presente durante tutta la durata del servizio ed effettuare prontamente gli interventi richiesti.

3. Tale personale è tenuto ad eseguire tutte le operazioni con sollecitudine e diligenza, in modo da arrecare il minimo intralcio alla circolazione. La ditta affidataria è tenuta, altresì ad effettuare la rimozione dei veicoli ed a curare la loro custodia con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza, atte ad evitare danni agli stessi. Il personale dovrà essere abilitato alla guida ed esperto in ogni operazione di sblocco freni e delle marce, nonché alle operazioni di agganciamento e traino e comunque in ogni altra incombenza relativa ai veicoli da rimuovere.

4. La ditta affidataria è responsabile di eventuali assenze del personale preposto, del rifiuto ad effettuare, a qualsiasi titolo, la prestazione richiesta nonché di ogni altra inosservanza delle norme del presente capitolato.

5. Tutte le attività manuali relative al servizio sono effettuate dal personale della ditta.

6. In riferimento alla normativa che è alla base dell'intervento, il veicolo sarà trasferito nel luogo di deposito della ditta affidataria, o nel luogo indicato dalla Polizia Locale, o in altra località indicata dall'avente titolo. Allorché per norma di legge o di regolamento, o per decisione legittima dell'organo di Polizia verrà utilizzato un luogo di ricovero diverso da quello della ditta operante, quest'ultima non avrà diritto ad alcun compenso per la custodia del veicolo.

7. L'eventuale impossibilità a rimuovere i veicoli dovrà essere motivata, notiziando immediatamente con ogni mezzo disponibile il Comando Polizia Locale dell'Unione Tresinaro Secchia e successivamente confermando il mancato intervento all'indirizzo di posta elettronica ovvero a mezzo telefax.

ART. 11

ORARIO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio oggetto del presente capitolato, dovrà essere garantito, in tutti i giorni dell'anno, ventiquattro ore su ventiquattro, sabato, domenica e festività comprese e per l'intera durata dell'affidamento.

2. I veicoli adibiti al servizio dovranno stazionare presso il luogo di deposito della ditta affidataria o, a discrezione della stessa, in altra sede ubicata in un raggio massimo di 15 Km dalla sede dell'Unione Tresinaro Secchia, con l'obbligo di rispondere alle chiamate del Corpo di Polizia Locale e di raggiungere il luogo d'intervento con sollecitudine e comunque non oltre trenta minuti dalla richiesta di intervento.

3. La riconsegna dei veicoli, agli aventi diritto, dovrà essere garantita nei seguenti orari, per l'intera durata dell'affidamento del servizio:

- Dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00;

4. La riconsegna effettuata la domenica o nelle festività infrasettimanali, dovrà essere garantita per i soli veicoli rimossi nelle medesime giornate o in quella immediatamente precedente.

ART. 12

TARIFFARIO

TARITTE MASSIME PER GLI INTERVENTI DI RIMOZIONE VEICOLI

1. La ditta affidataria percepirà direttamente dal proprietario del veicolo rimosso, da persona da esso delegata, o da chi altro ne abbia titolo, le seguenti somme espresse in Euro, al netto del ribasso offerto in sede di gara e al netto di iva, quali corrispettivo del servizio di rimozione:

Le tariffe sono suddivise in:

- diritto di chiamata (tariffa fissa);
- operazioni connesse al carico e allo scarico del veicolo (tariffa fissa)
- indennità chilometrica forfettaria considerato un percorso medio di 16 km (tariffa fissa).

Ai fini della corretta imputazione delle tariffe, i veicoli sono individuati, in base alla classificazione di cui all'art. 47 del Codice della Strada, nei seguenti gruppi:

- Gruppo A - Ciclotori e Motoveicoli: categorie da L1e a L7e;
- Gruppo B - Veicoli con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t: categorie M,M1,N,N1,O,O1 e O2;
- Gruppo C - veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t: categorie M2,M3,N2,N3,O3 e O4.

Per interventi di rimozione nella fascia oraria notturna (dalle 22,00 alle 06,00) o giornata festiva (dalle ore 00,01 alle ore 24 si applica l'aumento del 30% sulle tariffe previste. In caso di rimozione notturna in giornata festiva si applica un solo aumento.

Tale aumento è già calcolato ed indicato nelle tabelle successive

DIRITTO DI CHIAMATA

Gruppo	Veicoli	dalle ore 06.00 alle ore 22.00	dalle ore 22.00 alle ore 06.00 o festivo
A	Ciclomotori e Motoveicoli	€ 12,60	€ 16,40
B	Veicoli con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t	€ 16,10	€ 20,90
C	Veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t	€ 20,60	€ 26,80

CARICO e SCARICO

Gruppo	Veicoli	dalle ore 06.00 alle ore 22.00	dalle ore 22.00 alle ore 06.00 o festivo
A	Ciclomotori e Motoveicoli	€ 19,50	€ 25,30
B	Veicoli con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t	€ 25,20	€ 32,80
C	Veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t	€ 41,30	€ 53,70

INDENNITA CHILOMETRICA

Gruppo	Veicoli	dalle ore 06.00 alle ore 22.00	dalle ore 22.00 alle ore 06.00 o festivo
A	Ciclomotori e Motoveicoli	€ 44,70	€ 58,10
B	Veicoli con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t	€ 56,20	€ 73,10
C	Veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t	€ 65,40	€ 85,00

Per la rimozione, indennità chilometrica e custodia di **velocipedi** viene stabilita la somma onnicomprensiva di **€ 28,70**.

Al traino di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, si applica una maggiorazione del 10% per ogni tonnellata o frazione di essa.

Se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita, ai sensi dell'art. 397 del D.P.R. n. 495/1992, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguirsi per la restituzione della stessa; l'incaricato della ditta rilascia ricevuta di pagamento secondo la normativa vigente all'avente titolo.

Se l'interessato sopraggiunge dopo l'attivazione del servizio, ma prima che le operazioni di aggancio e rimozione abbiano inizio, saranno poste a suo carico soltanto le spese fino a quel momento imputabili; a tal fine la ditta potrà ottenere i dati occorrenti per l'imputazione delle spese al soggetto responsabile che sia stato identificato, mediante richiesta al Comando Polizia Locale.

3. Le tariffe di cui sopra potranno essere aggiornate da questo Ente con apposito provvedimento all'inizio di ogni anno, secondo le previsioni di cui all'art. 397, comma 4, del D.P.R. n. 495 /1992.

4. Nei casi in cui la rimozione riguardi veicoli, regolarmente parcheggiati, per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi come indicato nel successivo art. 11.

5. Per la rimozione dei veicoli con spese a carico dell'Erario non trovano applicazione le tariffe di cui al presente articolo. In tali casi la ditta si rivolgerà all'Autorità competente.

6. Le tariffe di cui sopra, pur in presenza di ribasso offerto dall'affidatario, devono essere corrisposte per intero nei casi di rimozione ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del presente capitolato (rimozione per applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione forzata ai sensi dell'art. 159 c.d.s.)

TARIFFARIO PER LA CUSTODIA DEI VEICOLI

A) Custodia protratta fino a 24 ore dal momento della rimozione

Gruppo	Veicoli	
A	Ciclomotori e Motoveicoli	€ 3,00
B	Veicoli con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t	€ 7,00
C	Veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t	€ 10,00

B) Custodia oltre le 24 ore successive al momento della rimozione e fino alla mezzanotte dello stesso giorno, indi per ogni giorno successivo fino al 10° giorno dalla rimozione

Gruppo	Veicoli	
A	Ciclomotori e Motoveicoli	€ 2,50
B	Veicoli con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t	€ 5,00
C	Veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t	€ 8,00

C) Custodia dall'11° al 90° giorno

Gruppo	Veicoli	
A	Ciclomotori e Motoveicoli	€ 2,00
B	Veicoli con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t	€ 4,00
C	Veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t	€ 6,00

Tutti gli importi indicati sono IVA ESCLUSA

1. L'affidatario percepirà direttamente dall'avente diritto alla restituzione del veicolo rimosso, o da persona da esso delegata, le somme di cui alla tabella sopra indicata, espresse in Euro quali corrispettivo del servizio reso:
2. I veicoli a due ruote o, in ogni caso, soggetti a particolare deterioramento (spider, motocarrozette, ecc.) devono essere custoditi al riparo delle intemperie.
3. Non è dovuta alcuna spesa di custodia qualora il ritiro avvenga entro il giorno della rimozione.
4. Le spese di custodia si intendono estese ad ogni tipo d'intervento con deposito, salvo diversa disposizione formalmente prevista.
5. Per la custodia dei veicoli con spese a carico dell'Erario non trovano applicazione le tariffe di cui al presente articolo. In tali casi la ditta si rivolgerà all'Autorità competente.
6. Ogni restituzione deve essere preventivamente disposta e autorizzata dal Comando di Polizia Locale mediante comunicazione a mezzo mail o a mezzo telefax.

ART. 13

RIMOZIONI PER ORDINE PUBBLICO O PUBBLICA NECESSITA'

Nei casi di rimozione o spostamento di veicoli, regolarmente in sosta, per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, nonché per lo spostamento di veicoli che espongono un contrassegno da invalidi, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi né da parte dell'Amministrazione concedente. In tal caso il concessionario dovrà intervenire secondo le modalità di cui al precedente art. 2, anche per rimozioni effettuate in orario notturno o in giorno festivo, sia per interventi limitati nel numero, sia per interventi rilevanti per numero e per percorso chilometrico e nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell'Amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal concessionario. Il rifiuto o il ritardo nell'adempimento di tale obbligo comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 20 calcolate sulla base di ciascun diniego o ritardo di intervento.

ART. 14

ONERE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario dovrà corrispondere all'Unione Tresinaro Secchia la somma annuale pari ad € 500,00 per ogni annualità, quale corrispettivo per la concessione del servizio di spostamento dei veicoli e di rimozione in tutti i casi in cui la Polizia Locale richiede l'intervento.

ART. 15

SPESE A CARICO DELL'AVENTE TITOLO AL RITIRO DEL VEICOLO

1. Le spese a carico del soggetto avente titolo al ritiro per gli interventi, la rimozione e la custodia dei veicoli possono essere solo quelle sopra indicate.
2. Nessuna maggiorazione tariffaria potrà essere pretesa dalla ditta affidataria.

3. Le spese per lo spostamento dei veicoli, nei casi di cui all'art. 2, comma 1 lettere f) e g) del presente capitolato, quale risulterà dall'aggiudicazione, sono a carico della Civica Amministrazione che, per il recupero della stessa, potrà esercitare il diritto di regresso nei confronti degli eventuali responsabili, se possibile, o delle Aziende, Enti e Uffici pubblici a richiesta dei quali è stato effettuato lo spostamento.

ART. 16

RICONSEGNA DEI VEICOLI

1. La riconsegna del veicolo dovrà essere effettuata dal custode, il quale si atterrà a quanto previsto dalla normativa di specie, nonché alle eventuali specifiche disposizioni impartite dalla Polizia Locale.
2. La riconsegna dei veicoli deve essere garantita, obbligatoriamente, nelle fasce orarie indicate nell'art. 10. Nelle restanti fasce orarie, l'affidatario, se lo ritiene opportuno, può procedere alla restituzione, sempre che il Comando di Polizia Locale abbia autorizzato l'operazione.

ART. 17

RISCOSSIONE DELLE SOMME DOVUTE

1. Salvo quanto previsto dal comma successivo, le somme dovute dagli interessati per gli interventi e/o la custodia dei veicoli, sono riscosse direttamente dagli incaricati della ditta affidataria, che rilasciano ricevuta secondo la vigente normativa fiscale.
2. Il concessionario, provvede direttamente alla riscossione delle tariffe indicate nel presente capitolato, rilasciando la relativa quietanza e redigendo il verbale di avvenuta restituzione del veicolo. Il verbale di restituzione del veicolo consegnato all'interessato o a persona da lui delegata che provi il titolo alla restituzione, deve riportare le generalità del ritirante e gli estremi di un documento d'identità valido esibito dallo stesso nonché i dati relativi al veicolo. Ai sensi dell'articolo 215, secondo comma del Codice della strada, il Concessionario è legittimato a ritenere il veicolo finché non sia intervenuto il rimborso delle spese di rimozione.
3. Nel caso di veicoli rimossi, per i quali emerga successivamente la provenienza furtiva, gli stessi dovranno essere restituiti ai legittimi proprietari, previo nulla osta da parte della Polizia Locale.

ART. 18

APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe di cui ai precedenti articoli, saranno impegnative, per la ditta, per tutta la durata dell'affidamento del servizio e non potranno essere soggette a variazioni alcuna, fatta salva l'eventuale revisione dei prezzi, di cui all'art. 10 del presente documento, derivante da disposizioni di legge. Le tariffe dovranno essere affisse nella sede della ditta, in luogo visibile al pubblico.
2. Costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. il caso in cui l'affidatario risultasse praticare tariffe superiori a quelle stabilite.

3. Per la determinazione delle spese a carico dell'Erario si rinvia a quanto precisato nei precedenti articoli.

ART. 19 RESPONSABILITA'

1. La ditta affidataria si obbliga ad osservare tutte le disposizioni sulla disciplina varia e sarà direttamente responsabile d'ogni violazione relativa.
2. La ditta affidataria s'impegna a sollevare l'Unione Tresinaro Secchia da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi e da quanto altro potesse trarre origine, direttamente o indirettamente, dall'attività oggetto del servizio.
3. Ogni responsabilità per danni che potessero comunque derivare all'Unione Tresinaro Secchia o a terzi, a cose o a persone, a causa dell'espletamento del servizio o per altre cause connesse, sarà a totale ed esclusivo carico della ditta affidataria la quale è obbligata a sollevare da eventuali responsabilità l'Amministrazione da ogni richiesta od azione da chiunque avanzata in violazione a quanto sopra.
4. Il titolare della ditta, o persona idonea da lui delegata e competente ai sensi di legge, assume la figura di custode in attuazione della vigente normativa.

ART. 20 VIGILANZA E CONTROLLI

La Polizia Locale potrà svolgere accertamenti e controlli in qualsiasi momento sui mezzi impiegati e sul personale, sulle modalità operative e sui risultati delle operazioni di rimozione, trasporto e deposito. Il personale della Polizia Locale inoltre controllerà affinché il servizio previsto nel presente capitolato sia eseguito nel tempo e nei modi prescritti segnalando per iscritto eventuali inadempienze o irregolarità riscontrate.

Il concessionario ha l'obbligo di inviare alla Polizia Locale, entro una settimana dal giorno dell'avvenuta rimozione, l'elenco aggiornato di tutti i veicoli giacenti presso la ditta suddetta, al fine di consentire agli operatori suddetti l'adozione immediata di tutti gli atti necessari. L'inosservanza di tale obbligo costituirà inadempimento contrattuale e potrà comportare l'applicazione di penali di cui all'art. 20 del presente capitolato.

ART. 21 OBBLIGO DI POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'affidatario deve dotare ogni veicolo adibito al servizio di cui alla presente, di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'articolo 2043 del Codice Civile.
2. L'affidatario dovrà, altresì, stipulare, una polizza assicurativa a copertura dei danni che potrebbero subire i veicoli dati in custodia a causa di eventi meteorologici, incendio, atti vandalici, furto, anche parziale.
3. Copia delle polizze assicurative dovranno essere trasmesse all'Unione Tresinaro Secchia.
4. Le polizze devono avere durata non inferiore al periodo di affidamento del servizio.

ART. 22 INADEMPIENZE

1. Nel caso in cui la ditta affidataria rifiutasse di assumere il servizio o trascurasse ripetutamente ed in modo grave l'adempimento delle condizioni del presente capitolato, l'Amministrazione si riserva, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 cod. civ., di risolvere ogni rapporto con la ditta stessa, senza pregiudizio delle maggiori spese e del diritto al risarcimento degli eventuali danni.

2. In caso di inadempimento delle prescrizioni del presente capitolato l'Amministrazione potrà applicare, previa contestazione dell'addebito, le seguenti penalità:

a) Euro 200,00 (duecento/00) per mancata effettuazione, per assenza del servizio, rifiuto o altro motivo, di una singola prestazione;

b) Euro 300,00 (trecento/00) per ogni ulteriore mancata effettuazione, per qualsiasi causa, di prestazioni;

c) revoca dell'affidamento o del servizio se dovesse verificarsi un'assenza dal servizio di 10 giorni o più anche non consecutivi, nello spazio di tempo di 60 giorni, ovvero nel caso di inosservanza ripetuta delle prescrizioni del presente capitolato.

d) Euro 50,00 (cinquanta/00) per ritardo di presentazione alla richiesta di intervento superiore ai 30 minuti;

3. Come previsto dall'articolo 1456 Codice Civile, la risoluzione del contratto opera anche, di diritto, nei casi in cui:

a) il ritardo nello svolgimento dei servizi abbia comportato l'applicazione di penali complessivamente superiori al dieci per cento (10%) del valore annuale del contratto;

b) si verificano le condizioni previste dall'articolo 190 del D.Lgs. 36/2023.

c) in caso di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente dell' "Operatore economico", secondo la legislazione italiana o straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato; il contratto si riterrà risolto dal giorno della dichiarazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo;

d) verifica di inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per più di tre volte; e) accertamento di infrazioni in materia di condizioni di sicurezza sul lavoro comportanti pericolo per i lavoratori dell'operatore economico o terzi (compresi lavoratori, amministratori e utenti);

f) ogni altra causa specificamente prevista dalla legge. g) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. così come previsto dall'art. 3, comma 8 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i..

4. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato e che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Reggio Emilia.

5. Il contratto non potrà essere ceduto a terzi a pena di nullità, anche in caso di cessazione dell'attività da parte dell'impresa aggiudicataria e di fallimento della stessa.

6. Qualora l'aggiudicataria sia una ditta individuale nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare è facoltà dell'amministrazione proseguire il contratto con gli eredi o aventi causa oppure recedere dal contratto.

7. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni, delle clausole, dei termini e delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, l'Amministrazione si riserva di

sospendere, revocare o annullare l'incarico relativo al servizio di rimozione, recedendo dal contratto.

8. Ove ricorra l'applicazione dell'ipotesi di cui al comma 1 e 2 lettera c), ovvero nelle ulteriori ipotesi di risoluzione e/o revoca, si procederà a nuova procedura di affidamento. L'Amministrazione, sia per gli interventi non effettuati dalla ditta inadempiente, sia nelle more del nuovo affidamento conseguente alla risoluzione del rapporto, potrà avvalersi di ditte scelte sulla base di ricerca di mercato, con diritto di rivalsa ed a maggiori spese verso la ditta inadempiente. Allo stesso modo si procederà nei casi di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, sia per le singole prestazioni non eseguite, che durante i 60 giorni di sospensione.

9. Si applicano gli articoli 122 e 124 del decreto legislativo n. 36/2023.

10. Con la sottoscrizione del contratto di cui al presente capitolato, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 679/16 (GDPR), l'Aggiudicatario si impegna ad assumere, secondo modalità definite in successivo specifico atto di nomina, l'incarico di Responsabile esterno del trattamento dei dati di cui al servizio dato in affidamento.

ART. 23

SUBAPPALTO O CESSIONE DEL SERVIZIO

1. Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione, è infatti vietato alla ditta affidataria subappaltare ad altri o comunque cedere l'affidamento del servizio anche parzialmente.

2. Le cessioni o qualsiasi altro atto diretto a mascherarle, fanno sorgere nell'Amministrazione il diritto a risolvere l'affidamento, senza preventivo ricorso ad azione giudiziaria e risarcimento danni, fatte salve le responsabilità penali previste dalla vigente normativa.

3. L'ipotesi di risoluzione dell'affidamento di cui al comma 2 comporta il ricorso alle modalità di cui al precedente articolo in quanto applicabili.

4. Al fine di non risultare inadempiente è consentito alla ditta affidataria, per l'espletamento delle operazioni di rimozione relative ai soli veicoli aventi massa di oltre 8 t, in deroga a quanto stabilito nel presente articolo, rivolgersi ad altri soggetti privati esercenti l'attività di autosoccorso per reperire ed utilizzare all'occorrenza carri attrezzi non di proprietà, che posseggano caratteristiche idonee all'espletamento del particolare servizio.

5. Restano a carico della ditta stessa tutte le spese per l'attivazione del particolare servizio nel caso di richiesta di intervento da parte della Polizia Locale.

ART. 24

ADEMPIMENTI DI ALIENAZIONE

1. In deroga all'articolo precedente, le procedure di trasferimento di proprietà, radiazione, cancellazione e demolizione, potranno essere affidate a ditte in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. n. 460 del 22.10.1999 e atti normativi successivi e collegati.

ART. 25
DOMICILIO DELLA DITTA
DISPOSIZIONI FINALI

1. Agli effetti del presente capitolato la ditta affidataria dovrà comunicare il proprio domicilio anche digitale ai sensi dell' articolo 1, comma 1 e lettera n-ter del CAD. Ogni variazione della ragione sociale o del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata all'Unione Tresinaro Secchia – Corso Vallisneri n. 6 - 42019 Scandiano (RE) e contestualmente al Comando del Corpo Intercomunale di Polizia Locale mediante comunicazione trasmessa a mezzo per all'indirizzo: unione@pec.tresinarosecchia.it.

2. La ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. La ditta affidataria si impegna a dare immediata comunicazione alla Amministrazione ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Reggio Emilia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 26
CONDIZIONE RISOLUTIVA NEL CASO DI INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI
CONVENZIONI CONSIP

Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Comune di Vicenza rileva la presenza di condizioni economiche migliorative rispetto al presente contratto nelle convenzioni Consip e/o nella centrale di committenza regionale e lo comunica all'operatore economico. L'operatore economico entro quindici giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione esprime esplicitamente e incondizionatamente la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale. Il Comune non considera efficaci eccezioni o contestazioni connesse alle diverse condizioni previste nelle citate convenzioni alle quali l'operatore economico deve incondizionatamente aderire. Decorso il termine di cui al punto precedente ed in assenza di positivo riscontro, il Comune recede dal contratto senza ulteriore comunicazione ed il compenso per l'operatore economico è quello previsto dalla normativa in questione.

ART. 27
CODICE DI COMPORTAMENTO

Gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione Tresinaro Secchia, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato codice.

Il codice di comportamento richiamato è pubblicato sul sito della stazione appaltante al seguente link:<https://www.tresinarosecchia.it>

ART. 28

SPESE

1. Tutte le spese, imposte, tasse inerenti e conseguenti il presente atto sono a totale carico del concessionario.

ART. 29

FORO COMPETENTE

1. Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Reggio Emilia.
2. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 30

OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1 Il personale addetto all'intervento è tenuto al segreto d'ufficio su fatti, circostanze e informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
- 2 L'Appaltatore, in qualità di co-titolare del trattamento dei dati, assicura la tutela della riservatezza degli utenti, nel rispetto della dignità della persona, come tutela dall'ordinamento e secondo le modalità di trattamento dei dati previste dal Regolamento (UE) 2016/679, meglio noto come GDPR (General Data Protection Regulation).
- 3 I dati forniti dall'affidatario saranno trattati dall'Unione Tresinaro Secchia esclusivamente per finalità connesse alla procedura e per l'eventuale stipula e gestione del contratto e della rendicontazione ai sensi del nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) entrato in vigore il 25 Maggio 2018. I dati personali relativi ai partecipanti saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara stessa ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). Titolare del trattamento è l'Unione Tresinaro Secchia con sede legale in C.so Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) nella persona del Presidente pro tempore dell'Unione Tresinaro Secchia, Matteo Nasciuti.

ART. 31

NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente capitolato prestazionale, norme tra qui si ricordano in particolare:

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- il D.Lgs. 50/2016 e s.mi. per le parti ancora in vigore;
- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i).